



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO PER ANNI DUE - CIG 96655632EA.

Premessa

Questo Comune, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.281 del 14.8.1991 recante "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", alla Legge Regione Campania n.3 del 11.04.2019 recante "*Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo*" e relativo Regolamento attuativo n.1 del 02.02.2021, intende affidare ad una struttura idonea ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'appalto del servizio per il mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'Asl nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano e di cui non si sia potuta accertarne la proprietà.

Articolo 1

Oggetto dell'appalto di servizi

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nel ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi vaganti sul territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano catturati dai Servizi Veterinari competenti dell'Asl.

Il servizio prevede il primo pronto soccorso presso la struttura sanitaria dell'Asl ed il ricovero in una struttura idonea in attesa di affidamento o adozione. Il Comune, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, provvede in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi veterinari dell'Asl, al ricovero di cani padronali morsicatori resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.

In ogni caso sono comprese nel servizio tutte le altre incombenze riportate nei singoli articoli del presente capitolato descrittivo e prestazionale inerente l'oggetto dell'appalto.

Articolo 2

Durata del contratto

La durata del Servizio è di anni 2 (due), a decorrere dalla data di consegna del servizio. La ditta affidataria del servizio, alla scadenza contrattuale, dovrà garantire la continuità dello stesso fino alla nuova aggiudicazione da parte del Comune a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art.106 c.11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Condizioni alle quali viene sottoposto lo svolgimento del servizio

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà svolgere quanto indicato nel presente capitolato speciale assicurando standard di qualità ed igiene fissati dalla normativa vigente, mediante interventi adeguati alla specie di animali inviati da questo Ente, nel rispetto in particolare:

1. della Legge 281/1991 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";
2. del Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 "*Norme in materia di affidamento dei cani randagi e norme in materia di polizia veterinaria*";
3. della Legge n. 189/2004 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate divieto di maltrattamento degli animali*";
4. della Legge Regione Campania n.3/2019 "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", e del relativo Regolamento attuativo n. 1 del 2021.

Requisiti della struttura

3.1In conformità a quanto disposto dall'art. 28 del regolamento n. 1 del 02/02/2021 di attuazione alla L.R. n. 3/2019 la struttura dovrà garantire agli animali:

- a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera;
- b) cure sanitarie ed adeguato livello di benessere fisico e etologico;

- c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora;
- d) possibilità di esercizio fisico;
- e) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all'articolo 11 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, nonché della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 11 comma 3 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali, fermo restando la massima ricettività consentita di 140 animali. Oltre ai requisiti previsti ai commi 4 e 10 dell'articolo 11 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, il canile assicura i seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) ampi recinti per il soggiorno dei cani costituiti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una "zona coperta", di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una "zona scoperta";
 - b) zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia da parte degli operatori;
 - c) distribuzione degli spazi a disposizione degli animali nei box singoli e multipli (area coperta, area scoperta e area in terra battuta) debitamente proporzionata e idonea a garantire il medesimo stato di benessere dell'animale sia nelle zone di ricovero coperte che in quelle scoperte;
 - d) box o recinti multipli facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami e realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona;
 - e) zona adibita al ricovero dei cuccioli, distinta in box per quarantena e box per degenza ordinaria, separata da quella dove sono ospitati i soggetti adulti. Ricoveri adeguatamente attrezzati e riscaldati, anche con l'utilizzo di lampade a raggi infrarossi;
 - f) aree adibite alla sgambatura dei cani, nella misura minima del 15% della superficie adibita al ricovero anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei a consentire il sufficiente movimento degli stessi.
- Oltre ai requisiti previsti al comma 6 e 11 dell'articolo 11 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, il canile assicura i seguenti requisiti minimi gestionali:

- a) accesso in ogni momento per i controlli contabili -amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante, nonché ai Servizi Veterinari della ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza;
- b) trasmissione al Comune appaltante, con cadenza mensile, il report degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo;
- c) comunicazione tempestiva, mediante la modulistica regionale in uso, al Comune committente, al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile, di qualsiasi movimentazione relativa a eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti.

Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di benessere:

- a) ambienti in cui vivono i cani spaziosi e con una buona visibilità dal loro interno;
- b) zone adibite al riposo notturno riparate ed accoglienti;
- c) box dotati di un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra di un buon drenaggio;
- d) operazioni di pulizia giornaliera idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
- e) buon grado di socializzazione dei cani, intraspecifica ed interspecifica (uomo/cane); gli interventi relativi all'attività di socializzazione e recupero comportamentale vanno registrati nella scheda sanitaria del singolo cane;
- f) esercizio fisico degli animali e la relazione interspecifica ed intraspecifica garantiti mediante l'accesso giornaliero a cinodromi erbosi o aree di sgambatura;
- g) animali lasciati liberi nelle aree di sgambatura, sotto il controllo degli operatori; i cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere accedono singolarmente all'area, accompagnati al guinzaglio e, se necessario, con la museruola. L'accesso di ciascun animale all'area di sgambatura è registrato su supporto cartaceo od informatizzato;
- h) utilizzo del guinzaglio per il trasferimento dei cani nei vari reparti del canile e divieto di utilizzo di succedanei dei guinzagli e collari.

Oltre ai requisiti previsti ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n.3, il canile

assicura seguenti requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive:

- a) Direzione Sanitaria operante all'interno del canile affidata ad un medico veterinario libero professionista, che attesta con firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana e assicura in ogni caso la pronta disponibilità. In caso di assenza o impedimento prolungato è assicurata la presenza di un sostituto;
- b) identificazione degli animali in ingresso mediante il lettore per microchip e, qualora privi di transponder, applicazione immediata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrazione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
- c) scheda sanitaria individuale, corredata da foto e compilata con i seguenti dati: numero del microchip e del box, data di ingresso, anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), data di sterilizzazione, aggiornamenti relativi alle eventuali cure in corso, firmate dal Direttore Sanitario;
- d) registrazione del cane sul registro di carico-scarico di cui al comma 8 dell'articolo 11 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3;
- e) profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;
- f) profilassi vaccinale, obbligatoria per cimurro, parvovirosi e leptospirosi, in tutti i cuccioli e soggetti adulti, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice.

Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di alimentazione:

- a) somministrazione di cibo ai cani adulti in uno o due pasti giornalieri e ai cuccioli almeno in due pasti giornalieri;
- b) contenuto in proteine del mangime secco e densità calorica media non inferiore alle percentuali riportate in tabella, completo, bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, appetibile e fornito nel quantitativo secondo le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

Contenuto in proteineCANI	Taglia piccola e media	Taglia grande
Cuccioli	27 % proteine	29 % proteine
Adulti	23 % proteine	23 % proteine

Densità calorica media

Cucciolo kcal/kg 3700

Cane adulto kcal/kg 3800

Senior kcal/kg 3500

Cane convalescente kcal/kg 3500

- c) in relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale, somministrazione di formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle;
- d) disponibilità di acqua potabile e fresca.

Al fine di garantire i requisiti minimi di sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi, i canili assicurano i seguenti interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente:

- a) intervento sul singolo animale: al momento dell'ingresso del cane in canile, screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso;
- b) intervento sull'intera comunità: ogni sei mesi, diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo;
- c) intervento sull'ambiente: ogni mese, trattamenti ambientali da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche) con registrazione degli stessi. Ogni anno, nel periodo primavera – estate, trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente.

Il canile pianifica i programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti con cadenza

annuale e li trasmette al Comune e alla ASL territorialmente competente, entro il 30 gennaio di ciascun anno e registra gli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

3.2 La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Dovrà, inoltre, essere in regola con le norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, assumerà a proprio carico la responsabilità verso terzi derivanti da cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità. La struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti da Leggi Regionali e Regolamenti attuativi, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile o rifugio) ed il numero dei cani ospiti.

La struttura deve indicare le procedure e le modalità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta.

L'affidatario, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre tutta la documentazione attestante la "regolarità" della struttura, i requisiti previsti dal D.P.R. n.320 del 08.02.54, dalla Legge Regione Campania n.3/2019 e di cui al presente Capitolato.

Il controllo di idoneità tecnica verrà effettuato da parte di una apposita commissione composta da rappresentanti del Comune di San Giuseppe Vesuviano e dei Servizi Veterinari della Asl. Il rifugio deve garantire ai cani il soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta di materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box, per singoli soggetti, dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con area totale, calcolata in base alla vigente Legge Regione Campania n.3/2019, secondo la tabella di seguito indicata:

Taglie	Piccola	Media	Grande	Gigante
Peso	< 2 Kg	< 8 Kg	< 15 Kg	> 15 Kg
Quadratura	2 mq	3,5 mq	4,5 mq	6 mq

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo. I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

3.3 Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot-on), e con box adeguatamente attrezzati, compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.

3.4 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori da sottoporre ad osservazione veterinaria per giorni 10 (dieci), ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi.

3.5 Il canile dovrà inoltre individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o

particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio. E' assolutamente vietato l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

3.6 Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di mediceria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. Direzione Sanitaria

3.7 All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario, libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto. Attività di pulizia e disinfezione

3.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

3.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti. Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

3.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato. Identificazione dei cani

3.11 Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore microchip e qualora risultino privi di transponder dovrà essere operata, ai fini della individuabilità del cane, l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Asl secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. I cani ricoverati, peraltro, saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, previsto dalla Legge Regione Campania 3/2019 e Regolamento di attuazione n.2/2020, debitamente vidimato dalla Asl territorialmente competente.

3.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria individuale aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate. Controlli e requisiti minimi gestionali

3.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, anche senza preavviso, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi, ecologici, sanitari ed alimentari di tutela animale, nonché quelli finalizzati all'accertamento del numero dei cani oltre che al Servizio Veterinario dell'Asl competente territorialmente per le verifiche di competenza, anche al personale appositamente delegato, nonché alle guardie zoofile, alle Associazioni di tutela animali di vigilanza incaricate dal Responsabile del Randagismo del Comune di San Giuseppe Vesuviano.

3.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Tutela della Salute e degli Animali, con cadenza mensile, report degli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip identificativo. Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata, entro 24 h dall'evento, utilizzando la modulistica regionale in uso al Servizio Tutela della Salute e degli Animali ed ai Servizi Veterinari Asl, nonché all'Asl di competenza del territorio ove è ubicato il canile. Per quanto attiene i decessi, si dovrà allegare apposito certificato medico e la struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'ASL per l'eventuale accertamento autoptico. Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 ore utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante. Analogamente, si dovrà procedere in caso di restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti di cani ricoverati.

3.15 La stessa Asl procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione.

3.16 I ricoveri in prima applicazione in base alla riallocazione, con il supporto del servizio veterinario pubblico dei circa 132 (centotrentadue) cani in carico al Comune di San Giuseppe Vesuviano presso la struttura che risulterà aggiudicataria e in prosieguo a seguito di comunicazione dell'Asl della necessità dell'invio degli animali presso il canile convenzionato, saranno autorizzati dal Servizio Randagismo, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa. Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità, in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'Asl, autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini. Inoltre, il Servizio Randagismo potrà autorizzare il ricovero su richiesta del proprietario del cane, per gravi ed eccezionali esigenze documentate, chiedendo alla struttura convenzionata l'applicazione della tariffa comunale ovvero di tariffa ridotta in considerazione delle condizioni economiche dell'interessato.

3.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente Asl e, ove necessario, anche del Direttore sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati.

3.18 I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e/o segnalate dall'Amministrazione che, all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione – finalizzata all'adozione – per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a queste ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della Legge n.281/91 e L.R. n.3/2019, per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica. L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla apposita sezione sul sito www.anagrafecaninacampania.it, di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di San Giuseppe Vesuviano, ai Servizi Veterinari Asl ed al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

3.19 Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

Costo del servizio

3.20 La tariffa giornaliera per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili è pari a un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all'età ed all'aggressività dei soggetti, compreso tra 3,00 a 5,00 euro più IVA come previsto dall'art.29 del Regolamento Regionale.

TARIFFA GIORNALIERA PRO CAPITE IN EURO

	CANI TAGLIA PICCOLA	CANI TAGLIA MEDIA	CANI TAGLIA GRANDE
Cuccioli (fino a 8 mesi)	3.3	3.3	3.3
Adulti	3.8	4.3	4.8
Aggressivi e morsicatori	4.3	4.8	5.3

Le tariffe di cui sopra, adeguate annualmente all'indice ISTAT, si applicano per i nuovi affidamenti e per quelli soggetti a rinnovo.

Detta retta sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso dell'appalto in oggetto il numero di cani presuntivamente da ospitare sono stati calcolati, come di seguito, su un numero massimo di nr.140 animali:

TAGLIA				
	Piccola	Media	Grande	
TARIFFE				
Cuccioli (fino a mesi 8)				
Adulti		n. 48 cani x € 4,30 = totale € 206,40/die	n. 92 cani x € 5,30 = totale € 487,60/die	
Aggressivi e morsicatori				
Totale importi gara a ribasso				€ 506.620,00
Importo per sicurezza non soggetto a ribasso				non previsto
Totale importo a base di gara				€ 506.620,00

L'importo da pagare alla Ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo del costo giornaliero offerto per l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione. Il suddetto importo complessivo del servizio è pertanto presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura a partire dal numero di cani inizialmente da trasferire e da custodire pari a nr. 132 e sino al numero massimo di cani da poter ospitare nella struttura di ricovero che, comunque, nel biennio di riferimento, non potrà superare il numero di nr. 140 cani l'anno.

Art. 4

Requisiti minimi di benessere

4.1 Gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno. I cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno. Come riportato al punto 3.1 i box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio. Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido. I cani non devono vivere in conflitto tra loro. Devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico. I cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili. I cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

4.2 Le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari. I cani devono poter avere possibilità di fare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di

altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti. Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non dovrà percepirsi timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione. Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box. Gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura. Il carattere, possibilmente; di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso. Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

Art. 5

Condizioni sanitarie alle quali viene sottoposto lo svolgimento del servizio

5.1 Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente.

5.2 Intervento sul singolo animale

Un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto, se necessario, al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

5.3 Intervento sull'intera comunità

Deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi. Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

5.4 Intervento sull'ambiente

Devono essere garantiti trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate). Devono, inoltre, essere assicurati trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

5.5 Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti. Registrazione degli interventi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla ASL territorialmente competente, ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

Art. 6

Profilassi delle malattie infettive

6.1 Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

6.2 Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da

effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

Art. 7

Profilassi vaccinale

La profilassi vaccinale deve eseguirsi su tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvoviroso e leptospirosi.

Art.8

Associazioni di volontariato animaliste

L'aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali, accreditate ai sensi di legge, per la promozione delle adozioni, della campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti nella struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.

Art.9

Adozione dei cani ospitati della struttura

9.1 Il Comune di San Giuseppe Vesuviano promuove le adozioni dei cani di sua proprietà, ospitati presso la struttura dell'aggiudicatario, anche per il tramite delle associazioni animaliste di cui al precedente articolo. L'Aggiudicatario, pertanto, deve attivare, anche in collaborazione con il Comune di San Giuseppe Vesuviano e con le suddette Associazioni, tutte le iniziative finalizzate a favorire l'adozione degli animali presenti nella struttura perseguendo l'obiettivo prioritario di diminuire la permanenza in canile e il numero medio di presenza dei cani.

9.2 A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a promuovere campagne di adozione anche a livello nazionale, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione idonei allo scopo. Possono prendere in affido i cani del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in via temporanea o definitiva, i seguenti soggetti:

- il privato cittadino (sia residente che non residente nel Comune di San Giuseppe Vesuviano);
- le Associazioni animaliste (sia con sede che non nel Comune di San Giuseppe Vesuviano).

9.3 L'Aggiudicatario, all'atto del ricevimento della domanda di adozione, direttamente (nel caso in cui risultasse anche Associazione animalista), ovvero per il tramite di un'Associazione animalista di cui al precedente articolo, deve procedere ad effettuare un controllo pre-affido volto a verificare l'idoneità del soggetto a detenere un cane in condizione di benessere psichico e fisico. All'esito del controllo pre-affido, che dovrà essere ultimato non al più tardi di 15 gg. dalla richiesta, se positivo, l'Aggiudicatario deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune di San Giuseppe Vesuviano, l'uscita del cane per adozione dalla struttura, redigendo un apposito verbale di affido e la dichiarazione circa l'idoneità del soggetto aggiudicatario del cane. La domanda di affido potrà essere presentata anche direttamente al Servizio Ambiente che la veicolerà all'Aggiudicatario per gli adempimenti nel rispetto delle sopra indicate tempistiche. Tale modulistica sarà predisposta dall'aggiudicatario ed approvata dal Servizio Ambiente di San Giuseppe Vesuviano.

9.4 L'uscita del cane dal rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del rettore Sanitario della Struttura e comunicata tempestivamente al Servizio Veterinario dell'Asl di competenza per le operazioni di anagrafe canina nonché, in caso di adozione di cane fuori Regione, all'Asl di destinazione.

9.5 Le Associazioni di volontariato, che volessero prendere in affido temporaneo, ai fini della promozione delle adozioni, o definitivo un cane di proprietà comunale, devono inoltrare domanda al Servizio Ambiente di San Giuseppe Vesuviano. L'ufficio di competenza procederà al rilascio del nulla osta all'adozione comunicandolo all'Aggiudicatario del canile che dovrà procedere alla consegna del cane alla data e ora stabilite con l'Associazione richiedente nonché al Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente per gli adempimenti di aggiornamento anagrafe canina. L'uscita del cane dal rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della Struttura. L'affidamento sia temporaneo che definitivo alle Associazioni

animaliste è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 10

Consegna, ritiro e trasporto degli animali

10.1 Il servizio di prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale viene effettuato dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente. L'Aggiudicatario deve farsi carico della presa in consegna dei cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo aver chiesto ed ottenuto il nulla osta da parte del Servizio Ambiente di San Giuseppe Vesuviano.

10.2 All'atto della consegna, l'aggiudicatario dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina di cui alla vigente normativa intestata al Comune San Giuseppe Vesuviano e contenente, quale detentore, tutti gli estremi dell'affidatario e del cane. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente alla scheda di iscrizione all'anagrafe canina, dovrà farsi rilasciare apposito certificato sanitario contenente i trattamenti effettuati, sottoscritto dal veterinario responsabile del Canile Sanitario ASL. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Ambiente di San Giuseppe Vesuviano entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

10.3 Dal momento della consegna, l'aggiudicatario sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico dell'animale e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato dell'Aggiudicatario come specificato dal presente capitolato.

10.4 L'Aggiudicatario non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. Nel caso in cui dovesse prendere in consegna cani dal Canile Sanitario o da privati, senza preventivo nulla osta del Comune, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e l'aggiudicatario dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome. L'Aggiudicatario deve, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

Art. 11

Contratto

11.1 Nelle more della stipula del contratto di appalto, il Comune si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, la consegna "sotto riserva di legge".

11.2 Il contratto, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016, può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle dovute procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Fanno parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 12

Cessione del contratto e subappalto

12.1 L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett. d) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non è consentito, in relazione alla specificità del servizio oggetto di affidamento. Pertanto è vietato cedere o subappaltare, in tutto o anche solo in parte, il servizio assunto sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto.

Art. 13

Direttore dell'esecuzione del contratto

13.1 Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.

13.2 Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 14

Importo dell'appalto

L'importo posto a base di gara ammonta ad € 506.620,00 (calcolo stimato su n.140 cani) per la gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio di San Giuseppe Vesuviano, esclusa l'IVA al 22%.

Art. 15

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, secondo la seguente ponderazione:

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Punteggio totale	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per l'offerta tecnica e economica, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e economica, si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

All'offerta tecnica potranno essere assegnati fino ad un massimo di 70 punti su 100, secondo i seguenti criteri e sub criteri:

Nr. Criterio	QUALITÀ DEL SERVIZIO ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI 70	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	Organizzazione e procedure per la gestione del canile Suddiviso nei seguenti sub-criteri:	Max 35	
1.1	Proposta progettuale e organigramma Organizzazione e gestione dei servizi da svolgere anche in relazione agli spazi a disposizione nel centro di ricovero offerto. Descrizione delle attività, degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (distribuzione delle attività nella giornata e nella settimana), degli standard di qualità attesi nei Servizi, dei tempi attuativi previsti; metodi di monitoraggio delle prestazioni attese.	Punti 10	Criterio qualitativo La Commissione giudicherà con particolare favore il piano di gestione più completo, che illustri l'organizzazione interna, le ore dedicate e gli orari, le figure di coordinamento, i risultati attesi, gli strumenti di verifica.
1.2	Descrizione dell'assetto organizzativo, del personale e delle		Criterio qualitativo

	mansioni assegnate allo stesso assegnate. Programma di controllo della qualità del servizio fornito, con particolare riguardo alla periodicità e frequenza degli autocontrolli e delle rendicontazioni dei dati della stazione appaltante. Monitoraggio delle principali scadenze durante tutto il periodo contrattuale.	Punti 10	La Commissione giudicherà con particolare favore le procedure atte a garantire un elevato numero di adozioni con riguardo ad elevati standard qualitativi rivolti a garantire il buon esito dell'adozione.
1.3	Procedure relative all'adozione Procedure di adozione, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2019, in cui si illustrano gli elementi di qualità che possono dar luogo a efficaci e durature adozioni.	Punti 10	Criterio qualitativo La Commissione giudicherà con particolare favore le procedure atte a garantire un elevato numero di adozioni con riguardo ad elevati standard qualitativi rivolti a garantire il buon esito dell'adozione.
1.4	Restanti procedure Procedure relative alla gestione ordinaria e straordinaria degli animali e delle restanti attività routinarie (ingresso, cura, raccolta animali incidentati, uscite, decessi, eutanasie, etc.), che rendano opportuna una definizione delle attività	Punti 5	Criterio qualitativo La Commissione giudicherà con particolare favore le procedure che si rivelino maggiormente efficaci, agevoli da attuare e complete nell'attuazione
2	Attività qualitative per la gestione del canile Suddiviso nei seguenti criteri sub- criteri:	MAX 35	
2.1	Alimentazione ed educazione cinofila Alimentazione degli animali: descrizione della tipologia degli alimenti, delle variazioni stagionali, delle modalità di somministrazione, delle diete specifiche e personalizzate. Educazione cinofila: attività che l'aggiudicatario propone di effettuare per la rieducazione cinofila, con particolare riferimento alla riduzione dell'aggressività e agli aspetti fobici, con indicazione del numero di ore settimanali di educazione cinofila previsto dal proponente	Punti 10	Criterio qualitativo La Commissione giudicherà con particolare favore le modalità di somministrazione che garantiscano varietà e adeguatezza dell'alimentazione rispetto alla tipologia di animali presenti, nonché l'adeguatezza degli interventi – in termini di qualità e quantità – dei percorsi di educazione cinofila proposti.
2.2	Apertura del canile al pubblico e azioni di sensibilizzazione per l' adozione degli animali Percorsi di facilitazione, nonché azioni e campagne di sensibilizzazione a favore del benessere animale, proposte finalizzate a facilitare l'adozione degli animali. Indicazioni del numero di ore settimanali di apertura al pubblico.	Punti 10	Criterio qualitativo La Commissione valuterà l'efficacia e varietà dei progetti di campagne di sensibilizzazione proposti anche in termini di numero ore di apertura del canile
2.3	Relazione con il Volontariato e formazione per gli addetti e per i volontari Rapporto con il volontariato tenendo conto della presenza di associazioni di volontariato, di gruppi volontari aggregati in patti di collaborazione e di volontari singoli: modalità per costruire una efficace relazione con il volontariato; schema di convenzione con eventuali associazioni di volontariato. Contenuti e qualità della formazione, in coerenza con le attività oggetto della convenzione; partecipazione degli addetti e dei volontari a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento	Punti 10	Criterio qualitativo La Commissione giudicherà con maggior favore le modalità che si rivelino più efficaci nell'agevolare l'attività di volontariato e nel garantire, nel tempo, un coordinamento delle attività tra gestore e volontari e il pieno rispetto delle normative di sicurezza e la

			completezza dell'attività di formazione per i diversi tipi di rischio individuati, nonché per le procedure di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08.
2.4	Criteria ambientali Misure ritenute idonee per il contenimento dell'impatto ambientale, per il corretto funzionamento del depuratore e per il contenimento dei consumi energetici; azioni per la riduzione delle criticità acustiche che il canile genera	Punti 5	Criterio qualitativo La commissione giudicherà con maggior favore le soluzioni proposte che meglio consentono di ottenere risultati di contenimento degli impatti ambienti

Ogni criterio o laddove previsto, sub criterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

I sub criteri verranno, pertanto, valutati separatamente. Non è prevista alcuna riparametrazione finale al punteggio complessivo del criterio.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui al DPR 207/2010, attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$C(a) = n (W_i * V(a)_i)$ dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Sulla base della documentazione che costituisce l'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Ciascun commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 e cioè:

Eccellente 1,0

Molto buono 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

Clausola di sbarramento: si provvederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle ditte che avranno ottenuto almeno 35 punti sui 70 massimi possibili.

Offerta economica

All'offerta con il prezzo più basso rispetto alla base di gara di € 506.620,00, verranno attribuiti massimo 30 punti; alle rimanenti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula sotto riportata:

$$V_{(a)_i} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Art. 16

Modalità di pagamento

16.1 La liquidazione del servizio sarà effettuata su base bimestrale su presentazione di apposite fatture previa valutazione della regolarità del servizio da parte dell'Amministrazione ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti, ed al netto di eventuali trattenute previste dalle norme vigenti.

16.2 Il pagamento di cui sopra sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore, debitamente regolarizzata ai fini dell'IVA

16.3 Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC e alle verifiche contributive e fiscali ai sensi del decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

16.4 Il pagamento delle rette avverrà, previa presentazione di fattura con allegato elenco dei cani in vita identificati con apposito numero di microchip, con cadenza bimestrale e previa proforma vistata per il parere del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 17

Controlli sull'esecuzione del contratto

17.1 La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

17.2 La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

17.3 Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, nei casi di cui al successivo art. 22, la stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 procederà a risolvere il contratto.

Art. 18

Tutela dei lavoratori

18.1 L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, il tutto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 19

Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente

19.1 L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazione sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

19.2 L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

19.3 L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 20

Elezioni di domicilio dell'appaltatore

20.1 L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrisponda alla sede legale.

Art.21

Garanzia definitiva

21.1 Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

21.2 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

21.3 Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 22

Obblighi assicurativi

22.1 L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

22.2 L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale.

22.3 La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 23

Penali

23.1 Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti nell'espletamento dell'appalto, l'Amministrazione Comunale procederà come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale pari ad € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500,00.

L'irrogazione della penale sarà preceduta da apposito avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento del predetto avviso del procedimento. Il Comune valuterà le controdeduzioni presentate dall'affidatario del servizio ed a suo insindacabile giudizio, confermerà o revocherà la penale applicata. Alla terza violazione, definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del procedimento, ovvero dal Responsabile del Settore, se persona diversa.

23.2 L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto, in presenza di gravi ed insindacabili motivi, tra cui la mortalità dei cani. In particolare, il numero dei

decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della Asl. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che il concessionario possa nulla eccepire, qualora risultino a carico dello stesso, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al D. Lvo n.159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 24

Risoluzione del contratto

24.1 Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazioni di penali tali da superare il limite di € 5.000,00;
- h) il venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 25

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli Nord. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

26.1 La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

26.2 L'appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Art. 27

Privacy

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 i dati forniti dai concorrenti sono trattenuti dal Comune per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice.

Art. 28

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese le spese necessarie alla registrazione fiscale dei verbali di gara, redatti in forma pubblico amministrativa (Mod.F23 e bolli), nonché tutte le spese di pubblicazione degli atti di gara.

Art. 29

Norme di Rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente capitolato speciale, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Raffaele Tortora